

(N. 2027)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori RAFFEINER e BRAITENBERG

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1957

Modifica della legge 15 marzo 1956, n. 210, sull'adeguamento dei canoni di linee telefoniche ad uso privato e del canone per le linee telefoniche colleganti elettrodotti diversi tra loro interconnessi.

ONOREVOLI SENATORI. — Il vigente Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, assoggetta a concessione governativa l'impianto di linee telefoniche ad uso privato (vedi articolo 208 del citato decreto). Il regolamento esecutivo dei titoli I, II, e III del libro II del predetto Codice, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, stabilisce per l'anzidetta concessione un canone di lire 200 per ogni circuito di comunicazione fino a tre Km. con due stazioni; ed un canone aggiuntivo di lire 30 per ogni chilometro in più dei primi tre e per ogni stazione in più delle prime due.

Per successivi aumenti e adeguamenti, si è giunti alla legge 15 marzo 1956, n. 210 (G. U. 10 aprile 1956, n. 86), per la quale i canoni anzidetti hanno raggiunto l'ammontare rispettivo di lire 10.000 e di lire 1.500.

Al riguardo, si ritiene meritevole di considerazione la situazione delle aziende compren-

denti gruppi di edifici adibiti ad eguale destinazione sotto unica direzione (tipico il settore dell'industria alberghiera, dove normale è la coesistenza di una casa principale e di dipendenze), fra i quali è naturale il collegamento di servizio con linea telefonica privata, senza alcuna economica possibilità di servirsi a tale scopo della rete telefonica urbana.

Trattasi infatti di edifici spesso contigui, o comunque posti a distanza di gran lunga inferiore alla misura di Km. 3 considerata dalla legge in parola come base di partenza della imposizione.

Ciò stante, ravvisandosi nei riguardi dell'anzicennata situazione l'opportunità di un intervento temperatore dell'imposta divenuta in concreto gravosa anche per criteri di maggior rigore adottati nella revisione in corso da parte del competente Ispettorato generale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si propone

la presa in considerazione di una minor distanza, tale che per esse sia evidente la non concorrenza con la comune rete telefonica urbana, e l'applicazione ad essa di una più bassa imposizione.

Si propone pertanto di inserire nell'articolo 1 della legge 15 marzo 1956, n. 210, un secondo comma, inteso a ridurre i canoni annuali rispettivamente a lire 1000 e a lire 200 per circuiti di comunicazione inferiori a 300 metri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1956, n. 210, viene inserito il seguente comma:

« Per circuiti di comunicazione inferiori a 300 metri con due stazioni, la misura del canone annuale è ridotta a lire 1000 e quella per ogni stazione in più delle prime due a lire 200 ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.